



COMUNE DI RANICA

PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

- **Approvato** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 23.03.2007
- **Modificato** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28.07.2016

INDICE

ART. 1.....	4
Oggetto.....	4
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI.....	4
ART. 2.....	4
Individuazione.....	4
ART. 3.....	4
Regolamenti specifici.....	4
ART. 4.....	4
Determinazione aliquote e tariffe.....	4
ART. 5.....	4
Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni.....	4
ART. 5 - bis.....	5
Forme di gestione delle entrate tributarie.....	5
TITOLO II - GESTIONE DELLE ENTRATE.....	5
ART. 6.....	5
Soggetti responsabili della gestione.....	5
ART. 7.....	6
Modalità di pagamento.....	6
ART. 8.....	6
Attività di riscontro.....	6
ART. 9.....	7
Attività di accertamento e sanzionatoria.....	7
ART. 10.....	7
Autotutela.....	7
ART. 11.....	7
Rappresentanza dell'ente in giudizio conciliazione giudiziale.....	7
ART. 12.....	8
Dilazioni di pagamento.....	8
ART. 13.....	9
Sanzioni.....	9
ART. 14.....	9
Interessi.....	9
TITOLO III - RISCOSSIONE COATTIVA.....	9
ART. 15.....	9
Forme di riscossione.....	9
ART. 16.....	9
Procedure.....	9
ART. 17.....	10
Abbandono del credito.....	10
TITOLO IV - ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	10

ART. 18	10
Oggetto	10
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI	10
ART. 19	10
Efficacia	10
ART. 20	10
Rinvio	10
ART. 21	10
Formalità	10

REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

ART. 1

Oggetto

1. Le norme che seguono costituiscono la disciplina generale delle entrate comunali aventi natura tributaria, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
2. Il presente regolamento è in attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, nel rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18.02.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e in coordinamento con il regolamento comunale di contabilità.

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

ART. 2

Individuazione

1. Per quanto attiene all'individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi nonché alla determinazione delle aliquote o tariffe massime dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni di legge.

ART. 3

Regolamenti specifici

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, ogni singolo tributo è ulteriormente disciplinato nel dettaglio con apposito regolamento, approvato non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.

ART. 4

Determinazione aliquote e tariffe

1. Le aliquote e le tariffe dei tributi sono determinate con delibera comunale entro i limiti previsti dalle leggi in vigore e nei termini per l'approvazione del bilancio di previsione, se non diversamente disposto dalla legge.
2. In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui sopra, s'intendono prorogate le aliquote e le tariffe approvate o applicate l'anno precedente se non diversamente disposto con legge statale.

ART. 5

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singolo tributo o, in mancanza, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe di cui al precedente art. 4.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite dalla legge successivamente e che o richiedano apposita disciplina, si intendono direttamente applicabili, salvo che l'ente, con modifica regolamentare, inserisca espressa esclusione dalla previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.

ART. 5 - bis **Forme di gestione delle entrate tributarie**

1. Il Comune determina la forma di gestione delle entrate tributarie, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate, per le attività anche disgiunte di accertamento e riscossione scegliendo tra una delle forme previste nell'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, così come modificato dalla legge n. 244/2007.
2. La forma di gestione mediante affidamento non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
3. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizioni di uguaglianza

TITOLO II - GESTIONE DELLE ENTRATE

ART. 6 **Soggetti responsabili della gestione**

1. Il funzionario responsabile del tributo, provvede alle misure organizzative e gestionali utili all'acquisizione delle entrate, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento, liquidazione e riscossione del tributo e sanzionatoria, oltre all'attività di rimborso degli indebiti e di autotutela.
2. Il funzionario responsabile appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi.
3. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo e il suo sostituto in caso di assenza o impedimento.
4. In assenza di deliberazione della Giunta Comunale la carica di funzionario responsabile sarà ricoperta dal Responsabile del Settore **SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI**.
5. Qualora venga deliberato di affidare ai soggetti terzi la gestione del tributo, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dell'attività organizzativa e gestionale dei singoli servizi e delle attività connesse secondo quanto precisato nella convenzione/contratto di affidamento o di concessione. In tal caso, la carica di funzionario responsabile sarà ricoperta dal Responsabile del Settore **SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI al quale competerà:**
 - Gestire la procedura di interpello;

- Vigilare sulla corretta e diligente osservanza da parte del soggetto terzo, affidatario della gestione, della convenzione/contratto che regola il rapporto di concessione;
- Esprimere il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione concernenti le entrate tributarie
- Compiere ogni altra attività comunque disposta dalla legge, dal presente regolamento e dai regolamenti relativi ai vari tributi non specificatamente compresa fra le competenze del soggetto gestore delle entrate.

ART. 7

Modalità di pagamento

1. In via generale, e salvo le eventuali diverse modalità introdotte da norme primarie, qualsiasi somma avente natura tributaria dovuta al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti e indicando le generalità del contribuente (denominazione e ragione sociale per i soggetti diversi dalle persone fisiche), il domicilio fiscale, la natura del tributo e il periodo cui si riferisce il versamento, mediante:
 - a. versamento diretto alla tesoreria comunale;
 - b. versamento negli appositi conti correnti postali intestati al Comune per specifici tributi, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di tesoreria;
 - c. disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari, tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale, con particolare riferimento all'assegno circolare a favore della medesima tesoreria e a condizione che non sia trasferibile;
 - d. carta di credito di istituto finanziario convenzionato con il tesoriere comunale o con il Concessionario della riscossione. Le convenzioni predette debbono essere previamente approvate dal Comune.
2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.
3. Per il pagamento dei tributi la cui riscossione, sia volontaria che coattiva, è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, si osservano le disposizioni di cui al D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e al D.Lgs. 13.04.1999 n. 112.
4. Per ogni tributo e scadenza deve essere eseguito separato versamento.
5. La tesoreria comunale non può rifiutare le somme che il contribuente intende versare, sempreché non risultino assolutamente incerti i dati di cui al 1° comma.

ART. 8

Attività di riscontro

1. I funzionari responsabili di ciascun tributo gestito direttamente dall'Ente provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente dalle leggi e dai regolamenti.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti all'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446.
3. La Giunta comunale, su proposta motivata del funzionario responsabile, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.

ART. 9

Attività di accertamento e sanzionatoria

1. Gli atti o avvisi di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni devono presentare i contenuti ed avere i requisiti stabiliti dalle leggi, dal regolamento locale per la determinazione delle sanzioni tributarie amministrative e dagli eventuali regolamenti locali specifici al tributo.
2. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 10

Autotutela

1. Il funzionario responsabile dell'entrata tributaria può in qualsiasi momento, annullare totalmente o parzialmente il provvedimento fiscale emesso se ne riscontra l'illegittimità.
2. Il funzionario è comunque tenuto ad annullare il provvedimento illegittimo, anche se divenuto definitivo, nei casi in cui emerga che si tratti di errore di persona, doppia imposizione, errori di calcolo nell'accertamento del tributo, preesistenza di requisiti per la fruizione di agevolazioni e per esibizione di prova di pagamento regolarmente effettuato.
3. Oltre ai casi previsti nei precedenti commi, il funzionario può revocare, con determinazione, in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento quando emerga l'inutilità di coltivare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi:
 - probabilità di soccombenza del Comune con richiamo ad eventuali similari vicende fiscali conclusesi negativamente;
 - valore della lite, costo della difesa e costo della soccombenza;
 - costo derivante da inutili carichi di lavoro.

ART. 11

Rappresentanza dell'ente in giudizio conciliazione giudiziale

1. Nelle controversie giudiziarie alle quali l'ente abbia deliberato di intervenire, il funzionario responsabile dei tributi è l'organo di rappresentanza del Comune, limitatamente al giudizio di primo grado.
2. Egli può anche accedere, qualora lo ritenga opportuno, alla conciliazione giudiziale proposta dalla parte ai sensi e con gli effetti dell'art. 42 dei D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.

3. Per ogni conciliazione intervenuta, il funzionario responsabile relaziona a fine mese alla Giunta comunale motivando analiticamente sulla sua opportunità per l'Ente, in fatto e in diritto.

ART. 12

Dilazioni di pagamento

1. Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, nonché delle disposizioni di cui al D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e al D. Lgs. 13.04.1999 n. 112, possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - durata massima: ventiquattro mesi;
 - decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
 - applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi e dai regolamenti locali disciplinanti ogni singola entrata;
 - inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.
3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
4. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati al precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute e all'integrale rimborso delle spese procedurali sostenute dal Comune. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a € 2.500,00, le dilazioni o rateazioni sono concesse previa prestazione di garanzia ritenuta idonea.

ART. 13
Sanzioni

1. Per la determinazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 14
Interessi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 165, della Legge n. 296 del 27/12/2006 (Legge finanziaria 2007), la misura annua degli interessi è fissata nella misura del tasso legale vigente.

TITOLO III - RISCOSSIONE COATTIVA

ART. 15
Forme di riscossione

1. La riscossione coattiva dei tributi comunali avviene, di regola, attraverso le procedure previste dal D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e dal D. Lgs. 13.04.1999 n. 112, qualora il servizio sia affidato al concessionario del servizio di riscossione dei tributi.
2. Qualora il servizio sia affidato ad altri soggetti o svolto in proprio dal Comune la riscossione coattiva è effettuata nelle forme stabilite dal R.D. 14.1.1910 n. 639, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 16
Procedure

1. Le procedure di riscossione coattiva dei tributi sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'eventuale termine assegnato per l'adempimento con gli atti di cui al precedente art. 9.
2. Tuttavia, le procedure relative alle somme per le quali sussiste fondato pericolo per la riscossione, sono iniziate, nei limiti previsti dalle leggi disciplinanti ogni singolo tributo, lo stesso giorno della notifica degli atti medesimi.
3. E' attribuita al soggetto di cui all'art.52, comma 5, lettera b), dei D. Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 o al funzionario responsabile, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate tributarie ai sensi dei R.D. 14 aprile 1910, n. 639 , e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Per le entrate per le quali la legge prevede la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n.602 modificato con D. Lgs. 13.04.1999 n. 112, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art.52, comma 5, lettera b), del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n.446.
5. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli Servizi che gestiscono le diverse entrate tributarie e corredate dalla documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

ART. 17
Abbandono del credito

1. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora il tributo dovuto, comprese sanzioni, interessi, spese ed altri accessori, sia inferiore all'importo di € 11,00 complessive.
2. L'abbandono di cui al precedente comma non si applica qualora si tratti di tributi dovuti per più periodi inferiori all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo, nell'anno solare, degli importi dovuti per i diversi periodi, comprese sanzioni, interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.

TITOLO IV - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART. 18
Oggetto

1. Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente disciplinato con separato regolamento cui si fa rinvio.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 19
Efficacia

1. Il presente regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000 il 1° gennaio 2007.

ART. 20
Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento , si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 21
Formalità

1. Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di approvazione, il regolamento:
 - è inviato, con la delibera, al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività mediante raccomandata a.r. ai fini dell'art. 52, secondo comma, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale utilizzando le formule indicate nella circolare n. 101/E in data 17 aprile 1998 del Ministero delle Finanze;

- è consegnato, a cura della Segreteria comunale, ai funzionari responsabili delle singole entrate tributarie e al funzionario responsabile dei servizi finanziari, e depositato nella raccolta dei regolamenti in libera visione al pubblico.